PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2006/0088(COD)

21.6.2007

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto
(COM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sarah Ludford

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....31

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto (COM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0269)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0166/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 CONSIDERANDO 3
(3) ***La scelta degli identificatori biometrici è fatta dal*** [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata]. Il regolamento definisce le norme applicabili al rilevamento di tali identificatori in	(3) ***Il*** [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata] ***prevede che le impronte digitali e le fotografie del richiedente siano memorizzate nel VIS***. Il ***presente*** regolamento definisce le norme applicabili

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

riferimento alle pertinenti disposizioni dell'ICAO (*International Civil Aviation Organisation*). Non sono necessarie altre specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità.	al rilevamento di tali identificatori ***biometrici*** in riferimento alle pertinenti disposizioni dell'ICAO (*International Civil Aviation Organisation*). Non sono necessarie altre specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità.

Motivazione

L'emendamento ha il solo lo scopo di rendere più chiaro il testo: occorre chiarire quali sono gli identificatori biometrici scelti e il fatto che ci si riferisce a due regolamenti distinti.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

	(3 bis) È necessario che le modalità d'accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità e integrità umana, e che il trattamento delle domande di visto avvenga in modo professionale e rispettoso e sia proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Motivazione

La disposizione è ripresa dalla proposta della Commissione relativa a un Codice dei visti (COM(2600)403), leggermente modificata. Dal momento che il regolamento in esame entrerà probabilmente in vigore prima del nuovo Codice comunitario dei visti, è importante inserire nel suo testo le disposizioni ritenute indispensabili per il funzionamento del VIS. Una clausola generale sul comportamento del personale appare essenziale, specialmente perchè il rilevamento degli identificatori biometrici costituisce un elemento nuovo del processo di rilascio del visto.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5

(5) Occorre introdurre altre opzioni, come la coubicazione, i centri comuni per l'introduzione delle domande di visto e l'esternalizzazione. È necessario fissare un quadro normativo adeguato per queste opzioni, che tenga conto in particolare delle esigenze di protezione dei dati. Nell'ambito di tale quadro normativo, gli Stati membri devono essere liberi di	(5) Occorre introdurre altre opzioni, come la coubicazione, i centri comuni per l'introduzione delle domande di visto e l'esternalizzazione. È necessario fissare un quadro normativo adeguato per queste opzioni, che tenga conto in particolare delle esigenze di protezione dei dati. ***Per garantire l'integrità del processo di rilascio dei visti, ogni attività connessa***

stabilire quale tipo di struttura organizzativa adottare in ciascun paese terzo. La Commissione pubblicherà le caratteristiche di queste strutture.	***con tale rilascio, compreso il rilevamento dei dati biometrici, deve svolgersi nei locali di uno Stato membro che gode di tutela diplomatica o consolare in base al diritto internazionale o in locali della Commissione europea di cui il paese ospitante riconosce l'inviolabilità.*** Nell'ambito di tale quadro normativo, gli Stati membri devono essere liberi di stabilire quale tipo di struttura organizzativa adottare in ciascun paese terzo. La Commissione pubblicherà ***nella Gazzetta ufficiale*** le caratteristiche di queste strutture.

Motivazione

Considerati in particolare i rischi per la sicurezza e la protezione dei dati che il rilevamento di dati biometrici comporta, ma anche il fatto che il processo di rilascio dei visti è e deve restare un compito pubblico (anche se certi aspetti sono esternalizzati), vengono presentati diversi emendamenti per assicurare che ogni attività connessa con il rilascio dei visti si svolga in un edificio che gode di tutela diplomatica o consolare. È importante che si tratti di edifici degli Stati membri o di delegazioni della Commissione, affinché sia assicurata l'applicabilità della direttiva 95/46 e del regolamento 45/2001 e sia garantita la protezione del materiale, ad esempio dal sequestro.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 7

(7) ***È necessario fissare modalità per le situazioni in cui le*** autorità centrali ***degli Stati membri decidano*** di affidare parte del processo di trattamento dei visti a un fornitore esterno di servizi. ***Dette modalità*** vanno stabilite in rigorosa conformità con i principi generali per il rilascio dei visti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.	(7) ***Dal momento che il rilascio dei visti è per sua natura un compito pubblico, ogni eventuale decisione delle*** autorità centrali ***di uno Stato membro*** di affidare parte del processo di trattamento dei visti a un fornitore esterno di servizi ***va presa solo se non vi è nessun'altra possibilità e se la decisione stessa è debitamente giustificata. Le relative disposizioni*** vanno stabilite in rigorosa conformità con i principi generali per il rilascio dei visti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati.

Motivazione

Data la vasta gamma di conseguenze che l'esternalizzazione può determinare, bisogna ricorrere ad essa solo come opzione estrema, giustificandola debitamente. La relatrice considera molto importante che ciò venga affermato esplicitamente.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 8

(8) ***Gli Stati membri devono concludere*** con ***i fornitori esterni*** di servizi ***contratti che ne stipulino*** precisamente le responsabilità e ***prevedano*** un accesso diretto e totale ai ***loro*** locali, le informazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riservatezza e le circostanze, condizioni e procedure per la sospensione o la risoluzione del contratto.	(8) ***Ogni contratto che uno Stato membro eventualmente concluda*** con ***un fornitore esterno*** di servizi ***deve stipulare*** precisamente le responsabilità ***del fornitore stesso*** e ***deve prevedere*** un accesso diretto e totale ai ***suoi*** locali, le informazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riservatezza***, il rispetto delle norme sulla protezione dei dati*** e le circostanze, condizioni e procedure per la sospensione o la risoluzione del contratto.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento contiene chiarimenti. La seconda parte aggiunge la protezione dei dati quale elemento importante che i contratti con i fornitori esterni di servizi devono contenere.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

	(8 bis) Gli Stati membri devono sforzarsi di organizzare il ricevimento delle domande di visto, il rilevamento degli indicatori biometrici ed il colloquio in modo tale che il richiedente debba presentarsi di persona una sola volta (principio della presentazione "una tantum") per ottenere un visto.

Motivazione

È molto importante che l'introduzione dei dati biometrici non crei ai richiedenti disagi che non sono necessari, visto che essa è destinata anche ad agevolare i viaggi legittimi. Perciò gli

Stati membri dovrebbero puntare il più possibile ad applicare il principio della presentazione "una tantum" dell'interessato.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 9

(9) ***Per garantire il rispetto della protezione dei dati sono stati consultati il gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il garante europeo della protezione dei dati.***	(9) ***Il garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,[1] e il gruppo dell'articolo 29 ha fatto altrettanto in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE.*** [1] ***GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.***

Motivazione

L'emendamento serve a rendere più chiaro il considerando, la cui formulazione originaria potrebbe far pensare che la semplice consultazione delle autorità per la protezione dei dati garantisca il rispetto delle norme in materia. In realtà, nei loro pareri su questa proposta, sia il garante che il gruppo dell'articolo 29 hanno sollevato parecchie serie preoccupazioni.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

	(9 bis) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tuttavia occorre chiarire alcuni punti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del trattamento dei dati, la salvaguardia dei diritti delle persone interessate e la vigilanza sulla protezione

dei dati.

Motivazione

È essenziale affermare esplicitamente che la direttiva 95/46 sulla tutela dei dati personali si applica ad ogni trattamento di dati personali che avviene in applicazione del regolamento proposto.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 11

(11) Per semplificare il trattamento delle domande successive, deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per ***48*** mesi***, in conformità con il periodo di conservazione dei dati stabilito dal regolamento VIS***. Trascorso tale periodo, gli identificatori biometrici dovranno essere nuovamente rilevati.	(11) Per semplificare il trattamento delle domande successive, deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per ***59*** mesi. Trascorso tale periodo, gli identificatori biometrici dovranno essere nuovamente rilevati.

Motivazione

Il periodo di conservazione dei dati previsto dal VIS è cinque anni, cioè 60 mesi, per cui un periodo di "riutilizzazione" di 59 mesi garantisce che i dati relativi al richiedente siano ancora disponibili. Inoltre un periodo più lungo di possibile riutilizzazione dei dati biometrici agevola gli utenti e riduce il carico di lavoro dei consolati. L'emendamento è anche coerente con l'impostazione dell'on. Lax nella sua relazione sul futuro Codice dei visti.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 13

(13) L'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria deve essere modificata di conseguenza.	***soppresso***

Motivazione

Questo considerando non è necessario.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno che la Commissione	(14) È opportuno che la Commissione*, due*

presenti una relazione sull'attuazione *del presente regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore*, che riferisca circa il rilevamento degli identificatori biometrici, il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.	*anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento* ***e successivamente ogni due anni***, presenti una relazione sulla *sua* attuazione che riferisca circa il rilevamento degli identificatori biometrici, ***l'adeguatezza delle norme ICAO scelte, anche in termini di protezione dei dati, l'esperienza fatta con fornitori esterni di servizi, compresi gli eventuali problemi incontrati,*** il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto***, corredata, se necessario, di opportune proposte di modifica del presente regolamento***.

Motivazione

Data l'importanza e il carattere sensibile di questo regolamento (dovuto principalmente all'introduzione di dati biometrici in una base di dati di così enormi dimensioni), è essenziale che la Commissione riferisca regolarmente, anche sull'esternalizzazione e sulle norme ICAO.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 15

(15) ***Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. Conformemente*** all'articolo 5***, terzo comma,*** del trattato CE***, il*** presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento ***degli*** obiettivi ***perseguiti***.	(15) ***Gli obiettivi del presente regolamento riguardano l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto per quanto riguarda l'introduzione di dati biometrici nel VIS. Poiché tali obiettivi non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà enunciato*** all'articolo 5 del trattato CE***. Il*** presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento ***di tali*** obiettivi.

Motivazione

I considerando 15 e 16 sono unificati in uno solo, secondo la prassi usuale nelle proposte della Commissione, e il testo è reso più chiaro.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 16

(16) In applicazione del principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di introdurre norme comuni e identificatori biometrici interoperabili, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuano la convenzione Schengen. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 15.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

	(16 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino.

Motivazione

Si tratta di un considerando standard nella legislazione dell'UE avente un'incidenza sui diritti fondamentali. Il riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino è particolarmente pertinente in questo contesto e va perciò aggiunta al considerando standard.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA (A)
Parte II, punto 1.2, lettera b) (ICC)

(a) Alla lettera b) è aggiunto il seguente *paragrafo*:	(a) Alla lettera b) è aggiunto il seguente *comma*:
" Uno Stato membro può anche	" Uno Stato membro può anche

rappresentare uno o più altri Stati membri limitatamente al ricevimento delle domande e al rilevamento degli identificatori biometrici. Si applicano le pertinenti disposizioni del punto 1.2, lettere c) ed e). Il ricevimento e la trasmissione delle pratiche e dei dati alla rappresentanza consolare rappresentata si effettuano nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza".	rappresentare uno o più altri Stati membri limitatamente al ricevimento delle domande e al rilevamento degli identificatori biometrici. Si applicano le pertinenti disposizioni del punto 1.2, lettere c) ed e). ***Allorché riceve una domanda, lo Stato membro rappresentante crea il file "domanda" nel VIS e inserisce i dati di cui all'articolo 6 del [regolamento VIS]. Informa quindi della domanda e dell'inserimento nel VIS la rappresentanza consolare dello Stato membro rappresentato attraverso l'infrastruttura di comunicazione del VIS a norma dell'articolo 14 del [regolamento VIS].*** Il ricevimento e la trasmissione delle pratiche e dei dati alla rappresentanza consolare rappresentata si effettuano nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza".

Motivazione

Il presupposto alla base dell'idea di sviluppare il VIS in particolari regioni è che tutti i consolati degli Stati membri comincino ad utilizzare il VIS contemporaneamente. Ciò implica che tutti i consolati abbiano accesso al VIS. Appare logico pertanto che lo Stato membro rappresentante introduca direttamente nel VIS i dati fondamentali relativi al visto per conto dello Stato membro rappresentato. È questa la migliore garanzia per la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per quanto concerne la trasmissione di dati biometrici.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Parte III, punto -1 (nuovo) (ICC)

	(1 bis) Nella parte III è aggiunto il seguente punto -1:
	Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto
	Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
	Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità e integrità umana del richiedente.

	Ogni provvedimento adottato è proporzionato agli obiettivi da esso perseguiti.
	Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non deve porre in atto nei confronti delle persone alcuna discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Motivazione

La disposizione è ripresa dalla proposta della Commissione relativa a un Codice dei visti (COM(2600)403), leggermente modificata. Dal momento che il regolamento in esame entrerà probabilmente in vigore prima del nuovo Codice comunitario dei visti, è importante inserire nel suo testo le disposizioni ritenute indispensabili per il funzionamento del VIS. Una clausola generale sul comportamento del personale appare essenziale, specialmente perchè il rilevamento degli identificatori biometrici costituisce un elemento nuovo del processo di rilascio del visto.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 2, ALINEA E PUNTO 1.1
Parte III, punto 1 (ICC)

(2) Nella parte III, il punto 1 è sostituito dal seguente:	(2) Nella parte III, il punto 1 ***diventa punto 1.1 ed è aggiunto il seguente punto 1.2***:
1.1 Modulo di domanda di visto — Numero di domande	
Lo straniero deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16.	
Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure amministrative nazionali lo richiedano, le parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari.	

Motivazione

Poiché non viene proposta alcuna modifica di questa parte della ICC vigente, non è necessario riportare qui tale parte..

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Parte III, punto 1.2, lettera a) (ICC)

a) Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto ***delle norme di garanzia previste*** dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.	a) Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto ***dei diritti previsti*** dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Il richiedente che introduca la prima domanda di visto deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:	Il richiedente che introduca la prima domanda di visto ***e cui non si applichino le eccezioni di cui alla lettera b)*** deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:
– una fotografia, scansionata o presa al momento della domanda e	– una fotografia, scansionata o presa al momento della domanda e
– le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.	– le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.
Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda ***a condizione che non siano trascorsi più di 48 mesi dall'ultimo rilevamento***. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".	Per eventuali domande successive, ***entro 59 mesi,*** gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".
I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6ª edizione.	I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6ª edizione.
Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare o, con la supervisione di questi, del fornitore esterno di servizi di cui al punto 1.B.	Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare o, con la supervisione ***e la responsabilità*** di questi, del fornitore esterno di servizi di cui al

	punto 1.B.
I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato ***a norma dell'articolo*** 4, paragrafo 1, dell'articolo 5 ***e dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6,*** del regolamento VIS.	I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato ***di cui all'articolo*** 4, paragrafo 1, ***a norma*** dell'articolo 5 del regolamento VIS.
	Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all'articolo 13 del regolamento VIS onde evitare rifiuti immotivati e false identificazioni.
	La verifica della raccolta degli identificatori biometrici, tra cui la loro trasmissione da e verso il fornitore esterno, è effettuata a norma degli articoli 34 e 35 bis del regolamento VIS relativi alle attività delle autorità nazionali ed europee di controllo della protezione dei dati nonché a norma dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

Motivazione

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate, but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see justification to amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Art. 29 Working Party, p.9).

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Parte III, punto 1.2, lettera b) (ICC)

b) Eccezioni	b) Eccezioni
Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:	Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
– bambini di età inferiore a ***6 anni***;	– bambini di età inferiore a ***14 anni***;
	– le persone di età superiore a 79 anni;
– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.	– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento. ***Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte idonee procedure a garanzia della dignità della persona interessata in caso di difficoltà nel rilevamento, assicurando altresì che la decisione riguardo all'eventuale impossibilità di rilevare le impronte digitali sia sempre adottata da personale debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri. L'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali non influisce sulla concessione o il rifiuto del visto.***
Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.	Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.
In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".	In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".
	Fatte salve le disposizioni della parte III, punto 4, dell'ICC, per i soggetti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 79 anni sono utilizzate fotografie scansionate che non richiedono la loro presenza fisica.
	L'esonero dall'obbligo di fornire le impronte

digitali per i minori e gli anziani, e in particolare la fascia di età per la rilevazione delle impronte digitali, è oggetto di riesame tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS. A tal fine la Commissione presenta una relazione che verte in particolare sull'esperienza del VIS riguardo al rilevamento e all'impiego delle impronte digitali di minori a partire dal quattordicesimo anno di età e include una dettagliata valutazione tecnica dell'affidabilità del rilevamento e dell'impiego delle impronte digitali di minori di età inferiore ai 14 anni per scopi di identificazione e verifica in una banca dati così grande come il VIS. La relazione presenta altresì una valutazione analoga riguardo al rilevamento delle impronte digitali di persone ultrasettantanovenni ed è corredata di un'ampia valutazione d'impatto dei limiti di età minimi e massimi per l'obbligo di rilevare le impronte digitali, ivi inclusi gli aspetti sociali, ergonomici e finanziari. Se del caso, la relazione è corredata altresì di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Motivazione

The rapporteur proposes to fix the age limits between 14 and 79 but to have a review clause.

There are various arguments to postpone the obligation for giving fingerprints of children below14 years:

There are no large-scale experiments with the use of fingerprints of children younger than 14, which is the age limit currently applied for Eurodac and US-Visit. This proposal was not accompanied by any in-depth technical analysis concerning the use of fingerprints of children in the absence of an impact assessment. It seems too risky to take fingerprints of young children from the start in such a completely new and large-scale database, with the possibility of error which would discredit the entire system. A more prudent approach is to start less ambitiously and to make an evaluation before taking further steps.

The compromise in the VIS Regulation provides for a transition period of up to three years before a check of fingerprints at the border becomes mandatory, so this is a reasonable model for a transitional approach also on ages for fingerprinting.

The rapporteur believes that persons over 79 are very unlikely to be an immigration or terrorism risk. It seems disproportionate to burden them with the obligation to travel to a

consulate and possibly queue several times outside. Without the obligation to provide fingerprints they could use traditional methods like a travel agency. In addition the accuracy of fingerprints decreases as people grow older, so they might encounter unjustified problems at the consulate or at the border. It is also much more difficult for old people to give fingerprints if they are trembling or do not understand the technology. The rapporteur would not want to give the image to the outside world of not respecting older people.

The amendment establishes fallback procedures, as recommended by the EDPS (p. 6 of his opinion) and the Art. 29 Working Party (p. 7 of their opinion) and to address the case in which an external service provider would need to make an assessment as to whether fingerprints are usable. Since there is a degree of discretion the final decision should be taken by a public official and not an employee of a private company. It could be feared that an inability to enrol could more easily lead to the refusal of a visa. Therefore, as recommended by the EDPS (p.6 of his opinion), a provision should be added to avoid such situations.

In order to avoid that children and persons over 79 exempted from provision of fingerprints are nonetheless obliged to appear in person at a consulate only for the taking of a picture, scanned photographs should be used. This is, however, without prejudice to part III.4 of the CCI which provides for a personal interview with the applicant if justified for other reasons.

The rapporteur proposes to review the age limits laid down in this Regulation three years after the start of operation of the VIS. Lower age limits could then be decided upon if clear evidence demonstrates necessity and proportionality.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1 A, comma 2 (ICC)

Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le citate opzioni di rappresentazione, di cooperare con uno o più Stati membri. La cooperazione assume la forma della coubicazione, di un centro comune per l'introduzione delle domande di visto o di una cooperazione con partner esterni.	Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le citate opzioni di rappresentazione, di cooperare con uno o più Stati membri. La cooperazione assume la forma della coubicazione, di un centro comune per l'introduzione delle domande di visto o di una cooperazione con partner esterni. ***Gli Stati membri possono collaborare con un fornitore esterno soltanto in ultima istanza.***

Motivazione

Poiché il rilascio dei visti, compreso il rilevamento di dati biometrici, deve rimanere fondamentalmente di competenza dello Stato, si dovrebbe ricorrere all'esternalizzazione soltanto in ultima istanza.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1 A, comma 2, lettera a) (ICC)

a) Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro e rileva gli identificatori biometrici presso la rappresentanza diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la rappresentanza diplomatica e consolare.	a) Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro e rileva gli identificatori biometrici presso la rappresentanza diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la rappresentanza diplomatica e consolare. ***I richiedenti il visto vanno indirizzati alla Stato membro competente per il trattamento della loro domanda.***

Motivazione

Per i casi di coubicazione e per i centri comuni per l'introduzione delle domande di visto, i cittadini di paesi terzi vanno indirizzati al personale consolare "idoneo".

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1 A, comma 2, lettera b) (ICC)

b) Se prevale l'opzione dei centri comuni per l'introduzione delle domande di visto, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di due o più Stati membri viene riunito ***in un unico edificio*** per ricevervi le domande di visto rivolte loro e rilevare gli identificatori biometrici. I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni	b) Se prevale l'opzione dei centri comuni per l'introduzione delle domande di visto, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di due o più Stati membri viene riunito ***nell'edificio di uno Stato membro che beneficia della tutela diplomatica o consolare ai sensi del diritto internazionale oppure in un edificio della Commissione europea di cui il paese ospitante riconosce l'inviolabilità*** per ricevervi le domande di visto rivolte loro e rilevare gli identificatori biometrici. I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri

diplomatiche con il paese ospitante.	partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.

Motivazione

Given in particular the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics, several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. This is the case both for Common Application Centres and external service providers. This was also strongly recommended by both the EDPS (see p. 7 of his opinion) and by the Art. 29 Working Party (see p. 10 of their opinion). It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1 B (ICC)

Se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per l'introduzione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, lo o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.	Se, ***in ragione di circostanze eccezionali, quali ad esempio il ricevimento di un numero molto elevato di richieste di visti, o*** per ragioni ***particolari*** legate alle condizioni locali, non è ***possibile o*** opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per l'introduzione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, lo o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto. ***Lo Stato o gli Stati membri si adoperano affinché il fornitore esterno di servizi di cui al punto 1.B.1, lettera b), svolga le proprie attività presso i locali di uno Stato membro che beneficia della tutela diplomatica o consolare ai sensi del diritto internazionale o presso i locali della Commissione europea di cui il paese ospitante riconosce l'inviolabilità,***

	assicurando altresì la presenza di personale qualificato e debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato o degli Stati membri, ai fini di un controllo scrupoloso delle attività svolte dal fornitore esterno di servizi.

Motivazione

La relatrice propone, in caso di esternalizzazione, di assicurare la presenza del personale consolare allo scopo di controllare il fornitore esterno, come fermamente raccomandato dal gruppo dell'articolo 29 (pag. 10 del parere del gruppo). La presenza di tale personale preserva la natura pubblica del processo di rilascio dei visti. Visto che l'esternalizzazione comporta già un notevole sgravio dell'onere di lavoro dei consolati, tale obbligo non dovrebbe essere inteso come ulteriore onere per gli Stati membri.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.1 lettera b) (ICC)

b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito alla parte VII, punto 4 e all'allegato 12) ***e*** trasmette le pratiche e i dati completi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.	b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito alla parte VII, punto 4 e all'allegato 12)***,*** trasmette le pratiche e i dati completi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda ***e restituisce il passaporto al richiedente***.

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.2 (ICC)

1.B.2 - Obblighi degli Stati membri	1.B.2 - Obblighi degli Stati membri
Lo Stato o gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ***e le adeguate misure tecniche e organizzative richieste da quello o quegli Stati membri*** per tutelare i dati personali da una	Lo Stato o gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di ***garantire un servizio di elevata qualità e di*** prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ***necessarie*** per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o

distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicura che non intervengano conflitti di interesse.

Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicura che non intervengano conflitti di interesse.

I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al sistema di informazione visti (VIS). L'accesso al VIS è riservato esclusivamente a personale debitamente autorizzato delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al sistema di informazione visti (VIS). L'accesso al VIS è riservato esclusivamente *al* personale debitamente autorizzato delle rappresentanze diplomatiche e consolari ***ed esclusivamente ai fini previsti dal regolamento VIS***.

Lo Stato o gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro interessato ***comunica, ad nell'ambito della cooperazione consolare locale,*** alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione ***la ragione per cui il contratto è necessario***.

Lo Stato o gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro interessato ***motiva debitamente la necessità del contratto*** alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione***, nell'ambito della cooperazione consolare locale***.

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:

a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;

a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;

b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini

b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del

del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;	trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;
c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento ……. [progetto di regolamento sul VIS];	c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma ***dell'articolo 30*** del regolamento ……. [progetto di regolamento sul VIS];
	c bis) esigono dal fornitore di servizi la garanzia che il suo personale abbia ricevuto un'adeguata formazione e si attenga alle norme di cui all'articolo 1 (1 bis nuovo);
	c ter) esigono dal fornitore di servizi che adotti opportune disposizioni anticorruzione;
d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;	d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;
e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza ***(compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto)***;	e) impongono al fornitore di servizi ***e al suo personale*** di rispettare gli obblighi di riservatezza ***che continuano ad applicarsi anche allorché il personale non sarà più alle dipendenze del fornitore esterno di servizi o in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro***;
	e bis) garantiscono il rispetto della protezione dei dati, tra cui gli obblighi di rendicontazione, verifiche esterne, regolari ispezioni in loco, anche da parte dei garanti nazionali della protezione dei dati, assicurando altresì la predisposizione di meccanismi intesi ad individuare la responsabilità di un contraente in caso di violazione della normativa sulla privacy, incluso l'obbligo di risarcimento a favore dei soggetti che abbiano subito un danno imputabile a un atto o a un'omissione del fornitore di servizi;
	e ter) impongono al fornitore di servizi di astenersi dal copiare, memorizzare o conservare altrimenti i dati raccolti dopo la trasmissione della pratica completata alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il

	trattamento della domanda;
	e quater) impongono al fornitore di servizi di impedire la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate dei dati relativi ai visti all'atto di trasmetterli alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda, segnatamente mediante il ricorso ad opportune tecniche di criptaggio;
f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.	f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.
	È stabilito un contratto tipo nell'ambito della cooperazione consolare locale.
	Gli Stati membri si adoperano per evitare che l'improvvisa cessazione della fornitura dei servizi previsti dal contratto da parte del fornitore esterno provochi disagi nell'erogazione dei servizi per i richiedenti il visto.
Lo Stato o gli Stati membri interessati controllano l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:	Lo Stato o gli Stati membri interessati controllano ***scrupolosamente*** l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:
a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;	a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;
b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;	b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza ***diplomatica o*** consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
c) il rilevamento degli identificatori biometrici;	c) il rilevamento ***e la trasmissione*** degli identificatori biometrici;
d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati.	d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione ***e la sicurezza*** dei dati ***e il contrasto della corruzione***.
L'importo totale dei diritti imposti dal	L'importo totale dei diritti imposti dal

fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui all'allegato 12.	fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui all'allegato 12.
	Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura che consenta di identificare il fornitore esterno di servizi avente a che fare con una determinata domanda di visto.
Il personale consolare dello Stato o degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.	Il personale consolare dello Stato o degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.

Motivazione

A provision on the quality of service is added since visa applicants should receive a high-quality service. An external service provider will in many cases be the first image of the EU encountered by applicants and should therefore also fulfil certain quality standards. The deletion clarifies the text.

To avoid any misunderstanding, it should be explicitly stated that access to the VIS can take place only for the purposes mentioned in the VIS Regulation.

The Member States should justify why outsourcing is necessary.

A series of clauses have been added regarding the scope of contracts with external service providers. The specifications enumerated in point (ea) are proposed by the EDPS (p. 7 of his opinion) and those mentioned in point (eb) are proposed by the Art. 29 Working Party (p. 10 of their opinion). Member States may add further requirements if they deem them necessary. It is important that a model contract is established by Member States in order to harmonise to the extent possible Member Sates' practices, and facilitate cooperation.

It is essential that the implementation of the contract with external service providers is closely monitored including on matters such as transmission of biometric identifiers to the responsible Member State and measures taken to ensure data security and prevent corruption.

As suggested also by the Art. 29 Working Party (p. 10 of their opinion), it is important that all external service providers can be identified for reasons of transparency and accountability.

Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.5 (ICC)

1.B.5 - Informazioni	1.B.5 - Informazioni

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri espongono al pubblico informazioni ***precise sulle modalità per ottenere un appuntamento e presentare*** una domanda di visto**.**	***Gli Stati membri e le loro rappresentanze diplomatiche o consolari forniscono ai cittadini tutte le*** informazioni ***rilevanti in merito*** alla domanda di visto***:***
	a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;
	b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
	c) dove presentare domanda (alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi).

Motivazione

L'emendamento riprende il testo dell''articolo 41, paragrafo 1, della proposta di Codice comunitario dei visti, che è molto migliore rispetto al testo in esame. Poiché è probabile che quest'ultimo entri in vigore prima del nuovo Codice comunitaria dei visti, è importante integrarvi le disposizioni ritenute indispensabili per il funzionamento del VIS.

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.6 (nuovo) (ICC)

	1.B.6 – Campagna d'informazione
	Poco prima dell'entrata in funzione del VIS in un paese terzo, la rappresentanza diplomatica o consolare degli Stati membri e la delegazione della Commissione avviano una campagna d'informazione destinata a illustrare ai cittadini gli obiettivi perseguiti, i dati conservati e le autorità che hanno accesso al VIS, nonché i diritti dei richiedenti il visto. Simili campagne informative sono effettuate a scadenze regolari.

Motivazione

Tenuto conto dei notevoli cambiamenti che comporterà la messa a punto del VIS per l'attuale procedura in materia di visti e delle implicazioni per il richiedente il visto, è importante svolgere una campagna informativa che illustri ai cittadini il nuovo sistema.

Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.D, comma 1 (ICC)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna rappresentanza consolare. La Commissione ne ***dà adeguata pubblicità***.	Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna rappresentanza consolare. La Commissione ne ***assicura la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale***.

Motivazione

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è importante ai fini della trasparenza.

Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.E (nuovo) (ICC)

	1.E Responsabilità generali
	1.E.1 Documenti
	Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico ricevuto da o per conto di uno Stato membro nell'ambito di una domanda di visto è considerato un "documento consolare" ai sensi della Convenzione di Vienna sulla cooperazione consolare ed è trattato in maniera adeguata.
	1.E.2 Formazione
	Prima di essere autorizzato a rilevare gli identificatori biometrici, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare segue un'idonea formazione onde garantire un rilevamento professionale e senza intralci.
	1.E.3 Ricorso
	I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono presentati in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro competente. I richiedenti il visto sono informati per iscritto circa il punto di

contatto in grado di fornire informazioni sui rappresentanti abilitati a intervenire per loro conto ai sensi della legislazione nazionale della Stato membro competente.

1.E.4 Responsabilità

Qualsiasi individuo o Stato membro che abbia subito pregiudizio in ragione di un'operazione di trattamento illecita o di un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un risarcimento da parte dello Stato membro responsabile del danno arrecato. Lo Stato è esonerato integralmente o parzialmente da tale responsabilità ove dimostri di non aver provocato il danno.

Le richieste di risarcimento nei confronti di uno Stato membro per il danno di cui al precedente comma sono disciplinate dalle disposizioni della legislazione nazionale della Stato membro convenuto.

1.E.5 Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che eventuali violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di abuso dei dati presentati per una domanda di visto, siano punibili mediante sanzioni, anche di tipo amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad aggiungere una nuova parte relativa alle responsabilità generali degli Stati membri, che appare indispensabili per il funzionamento del VIS. È importante prevedere una disposizione sullo status dei documenti, dati e identificatori biometrici onde garantirne la tutela consolare. È necessaria inoltre una disposizione sulla formazione, vista la competenza specifica richiesta dal rilevamento dei dati biometrici. Poiché è probabile che il presente regolamento entri in vigore prima del Codice comunitario sui visti, sono previste in questa sezione le disposizioni sulle possibilità di ricorso. Sono infine necessarie delle norme sulla responsabilità e le sanzioni visto il danno potenziale derivante dalla violazione del presente regolamento.

Emendamento 30

ARTICOLO 2

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento ***due anni dopo la sua entrata in vigore***.	***Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni due anni, la*** Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento***, che includa l'attuazione del rilevamento degli identificatori biometrici, l'adeguatezza delle norme ICAO scelte, anche in termini di protezione dei dati, le esperienze con i fornitori esterni di servizi, tra cui eventuali problemi riscontrati, il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. Se del caso, la relazione è corredata altresì di opportune proposte di modifica del presente regolamento.***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 14.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

La presente proposta è il quarto elemento del pacchetto VIS. Modificando l'attuale Istruzione consolare comune[1], la proposta stabilisce in primo luogo l'obbligo di fornire dati biometrici da memorizzare nel VIS nonché i criteri da rispettare per farlo. In secondo luogo, nella proposta figurano le disposizioni sui modi per organizzare il ricevimento delle domande di visto.

Sebbene la revisione completa delle norme in materia di visti sia prevista nell'ambito del Codice comunitario dei visti[2], la Commissione ha elaborato la presente proposta separatamente. Il fondamento logico di tale approccio è che per l'adozione del Codice comunitario dei visti saranno probabilmente necessari tempi più lunghi rispetto a quanto necessario per la proposta in esame, la cui adozione consentirebbe l'avvio della fase operativa del VIS[3]. La relatrice sottolinea l'importanza di garantire la coerenza fra le due proposte.

La relatrice ha già introdotto gli argomenti che sono oggetto della presente proposta in due documenti di lavoro paralleli[4], in cui vengono identificate le questioni politicamente sensibili e che sono stati il fondamento di numerose discussioni.

Nella fase di elaborazione del presente progetto di relazione, la relatrice ha altresì preso in considerazione i pareri molto utili formulati dal garante europeo della protezione dei dati[5] e dal gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29[6].

II. Dati biometrici

II.1 Impronte digitali

La relatrice propone di dispensare inizialmente dall'obbligo di fornire le impronte digitali le persone al di sotto dei 14 anni e al di sopra dei 79 anni, rivedendo detti limiti di età dopo tre anni, a seguito di un dettagliato studio sulla questione.

In questa fase, la scelta dei suddetti limiti di età deve essere essenzialmente una scelta di carattere politico, piuttosto che una decisione fondata su criteri tecnici, per il semplice motivo che manca una consulenza obiettiva e indipendente sulla questione. La proposta della Commissione non è accompagnata da una valutazione d'impatto, il che risulta decisamente increscioso e piuttosto scandaloso, se si tiene conto delle promesse e degli impegni della

[1] Versione consolidata nella GU C 326 del 22.12.2005, pagg. 1 - 149
[2] COM(2006) 403; Relazione Lax
[3] Da un punto di vista tecnico, la proposta verrà inserita nel Codice comunitario dei visti, dopo che quest'ultimo sia stato adottato, come già avvenuto per l'apposizione dei timbri sui documenti (regolamento (CE) n. 2133/2004), successivamente introdotta nel codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006)
[4] PE 386.565v01-00, 386.717v01-00 presentati presso la commissione LIBE il 10.4. e l'8.5.2007.
[5] Parere del 27.10.2006, GU C 321 del 29.12.2006, pag. 38
[6] Parere 3/2007 del 1.3.2007 (WP 134)

Commissione per migliorare la qualità della legislazione comunitaria. La Commissione sembra essersi limitata ad avanzare una proposta in cui trovano ampio spazio le discussioni con gli Stati membri in seno al Consiglio. Inoltre, non si dispone di esperienze su vasta scala riguardo al rilevamento delle impronte digitali di minori al di sotto dei 14 anni o di persone anziane.

Pertanto, in assenza di orientamenti tecnici attendibili, la relatrice ritiene saggio adottare nella fase iniziale dei limiti di età di cui si conosce la fattibilità, evitando in tal modo di correre l'inutile rischio di trasformare il progetto VIS in un grande esperimento. Poiché attualmente le sole applicazioni analoghe su vasta scala in relazione al rilevamento delle impronte digitali sono Eurodac (età minima 14 anni) e US-Visit (da 14 a 79 anni), per il periodo iniziale del VIS andrebbero adottati gli stessi limiti di età.

Tuttavia, anche se si disponesse di una tecnologia sperimentata per rilevare le impronte digitali dei bambini in tenera età, sulla questione bisognerebbe comunque riflettere a fondo, chiedendosi quanto ciò possa risultare appropriato, necessario e proporzionato. In tale sede non è possibile analizzare la questione in modo esaustivo, ma la relatrice ritiene che varrebbe almeno la pena di riflettere più approfonditamente sulle questioni che seguono.

In primo luogo, occorre considerare se il rilevamento delle impronte digitali dei minori di 14 anni sia necessario per raggiungere gli obiettivi del VIS, come stabiliti all'articolo 1bis del testo adottato. Per quanto concerne il primo obiettivo, agevolare la procedura relativa alla domanda di visto, le impronte digitali dei bambini non sono necessarie. Al contrario, ciò complicherebbe la presentazione della domanda di visto, dato che il minore sarebbe obbligato a recarsi presso il consolato per fornire le proprie impronte digitali. Poiché le impronte dei bambini cambiano, potremmo assistere a una situazione assurda in cui si manifesti la necessità di rilevare le impronte dei bambini, ad esempio, ogni due anni mentre nel caso dei genitori il rilevamento avverrebbe ogni quattro o cinque anni.

Per quanto concerne il secondo obiettivo del VIS, la prevenzione del "*visa shopping*", abbassare il limite minimo di età risulta altrettanto inutile, poiché di solito i minori viaggiano con i propri genitori e la loro pratica relativa alla domanda di visto (o file "domanda") è collegata a quella dei genitori, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento VIS.

Riguardo al terzo obiettivo, che è quello agevolare la lotta contro la frode, generalmente si ritiene che i dati biometrici siano in grado di rendere più difficile la contraffazione dei visti. Tuttavia, al momento non si conosce l'esistenza di un problema di visti contraffatti riguardanti minori.

Nel caso del quarto obiettivo – agevolare i controlli ai valichi di frontiera – i dati biometrici consentono di controllare alla frontiera se la persona sottoposta a controllo è la stessa per la quale è stato emesso il visto. Pur non trattandosi di un obiettivo esplicito del VIS, tale punto potrebbe in teoria assumere un certo rilievo nella lotta contro il traffico di minori, consentendo di verificare se il minore alla frontiera è lo stesso che si è recato al consolato con i genitori. Ma la questione di verificare se la "famiglia" che si è presentata al consolato sia realmente una famiglia esula dal campo d'applicazione dell'ICC e del VIS. Di fatto si profila il rischio che facendo assegnamento sulla sicurezza del VIS, si finisca per ridurre la probabilità di indagare alla frontiera per scoprire se un gruppo sia realmente un nucleo

familiare.

È altresì fondamentale ricordare che il regolamento VIS stabilisce un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in funzione del sistema d'informazione visti, nel corso del quale gli Stati membri non sono tenuti a controllare le impronte digitali alla frontiera (articolo 16, paragrafo 1bis). La relatrice è del parere che la richiesta delle impronte digitali dei bambini risulti sproporzionata, dal momento che alle frontiere non è previsto un controllo sistematico dei minori. La relatrice ritiene che detto periodo di tre anni debba essere impiegato per effettuare un ampio studio sui limiti d'età per il rilevamento delle impronte digitali, in modo tale che, al termine di tale periodo, qualsiasi decisione di modificare i limiti di età sia possa essere presa con maggiore cognizione di causa.

Per quanto concerne il quinto obiettivo, contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi le condizioni d'ingresso, le impronte digitali dei bambini sono altrettanto inutili, poiché la loro qualità non è adeguata ai fini dell'identificazione, come riconosce la Commissione stessa. [1]

Riguardo al sesto obiettivo, che è quello di agevolare l'applicazione del regolamento Dublino II [2], il rilevamento delle impronte digitali dei minori al di sotto dei 14 anni, sembra contraddire il requisito dell'età minima contemplato nel regolamento Eurodac e il presente testo non potrebbe modificare tale limite.[3]

Infine, è altrettanto discutibile che le impronte digitali dei minori al di sotto dei 14 anni possano contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna. Finché il coinvolgimento dei minori in atti terroristici o altri gravi reati sarà ipotizzabile solo in rarissimi casi, è legittimo dubitare che ciò giustifichi la decisione di rilevare le impronte digitali di un così alto numero di bambini.

La relatrice attribuisce la stessa importanza a un limite massimo d'età fissato a 79 anni, come nel caso dell'US-Visit. È molto improbabile che le persone al di sopra dei 79 anni rappresentino un rischio in materia di immigrazione o terrorismo. Appare sproporzionato imporre loro l'obbligo di recarsi a un consolato e magari attendere più volte in fila all'esterno dell'edificio. Senza l'obbligo di fornire le impronte digitali, essi potrebbero ricorrere a metodi tradizionali, come le agenzie di viaggio. Inoltre, la precisione delle impronte digitali diminuisce man mano che le persone invecchiano. Ciò significa che gli anziani potrebbero avere problemi ingiustificati presso il consolato o ai valichi di frontiera. Le persone anziane incontrano inoltre maggiori difficoltà a fornire le proprie impronte digitali, nel caso in cui siano riluttanti o non capiscano la tecnologia. La relatrice intende evitare che l'UE possa dare al mondo esterno l'idea di mancare di rispetto nei confronti delle persone anziane.

II.2 Fotografie

Per quanto riguarda le foto, la Commissione non propone alcuna esenzione per motivi di età e

[1] "Le impronte digitali dei bambini tra 6 e 12 anni sono utili solo per i confronti uno-a-uno" (pag. 9 della proposta)
[2] Regolamento (CE) n. 343/2003; vedi articolo 1bis, punto f del regolamento VIS.
[3] Documento di briefing "*Biometrics and Visa Applications*" di Steve Peers, pag. 5

la relatrice concorda con tale posizione. La Commissione lascia in sospeso la questione se si debba ricorrere a foto scansionate o scattate presso il consolato. La relatrice è del parere che nel caso delle persone esenti dall'obbligo di fornire le impronte digitali, si dovrebbe di norma ricorrere all'uso delle foto scansionate, onde evitare che queste siano costrette a recarsi al consolato solo per scattare la foto.

II.3 Frequenza della raccolta dati

La Commissione propone di imporre al richiedente di presentarsi di persona per il rilevamento dei dati biometrici in occasione della prima domanda di visto e di copiare tali dati per qualsiasi domanda successiva nell'arco di 48 mesi. La relatrice propone di estendere tale periodo a 59 mesi, il che ancora garantisce che i dati siano disponibili nel VIS in conformità del suo periodo di conservazione dei dati, fissato a cinque anni. Il prolungamento del periodo non pregiudica la sicurezza della procedura relativa alla domanda di visto e ne migliora la fruibilità a vantaggio degli utenti. La relatrice propone inoltre un emendamento per chiarire che dopo 59 mesi occorre comunque raccogliere nuovi dati biometrici, dal momento che la proposta della Commissione sembrerebbe suggerire che se una persona presenta regolarmente domanda di visto (nell'arco dei 48 mesi) gli stessi dati biometrici potrebbero essere utilizzati per tutta la vita. Infine, la relatrice vorrebbe sottolineare che la scelta di fissare a 14 anni il limite di età per il rilevamento delle impronte digitali è connessa alla frequenza della raccolta dei dati biometrici. Abbassando il limite di età, ci si vedrebbe costretti ad aumentare la frequenza dei rilevamenti, dal momento che le impronte digitali dei bambini cambiano continuamente.

III. Ricevimento delle domande di visto

III.1 Esternalizzazione

La relatrice condivide il concetto generale di esternalizzazione nella misura in cui migliora il servizio per i richiedenti e fintantoché avviene in condizioni atte a garantire l'integrità della procedura di rilascio dei visti. Le condizioni indispensabili sono che si ricorra all'esternalizzazione soltanto come ultima risorsa, che il fornitore esterno di servizi operi in una sede che gode di protezione diplomatica, che i funzionari consolari sia presenti al fine di sorvegliare attentamente il personale del fornitore di servizi e che siano rafforzate le clausole contrattuali che prevedono la supervisione del fornitore.

III.2 Centri comuni per l'introduzione delle domande di visto

Come nel caso dell'esternalizzazione, la relatrice è del parere che i centri comuni debbano essere istituiti soltanto all'interno di immobili che godono di protezione diplomatica.